



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 21/CS**

Oggetto: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 73/E del 16 dicembre 2021 -  
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite mod. F 24, del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n.73/2021 convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 41-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 41 – 2021

**Oggetto: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 73/E del 16 dicembre 2021 –  
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite mod. F 24,  
del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n.73/2021  
convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021-**

Con Risoluzione n. 73/E del 16 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F 24, del contributo a fondo perduto indicato in oggetto.

Trattasi, come già precisato con la Circolare della L.N.D. n. 132 del 27 maggio 2021, di un contributo a fondo perduto parametrato ad un conguaglio finale a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA, con ricavi commerciali o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 25 maggio 2021.

Con il comma 22 del citato art. 1 è stato previsto che: *"A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F 24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate"*.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 – vedasi la Circolare della L.N.D. n. 10/CS del 3 dicembre 2021 – sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo in argomento.

Con la Risoluzione in oggetto è stato, quindi, istituito il seguente codice tributo per il contribuente che abbia scelto tale modalità di fruizione:

**"6957" denominato "Contributo a fondo perduto perequativo – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021".**

In sede di compilazione del modello F 24 il suddetto codice è esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza della colonna *"importi a credito compensati"*.

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato "AAAA".

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione *"Cassetto fiscale"*, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al link *"Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili"*; nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F 24 è scartato.